

1537, 30 com...  
1537


1537  
CERRA PRES



1537	10 MAR 2017
CERRA PRES	SACCA

# Ministero della Giustizia

*Dipartimento per gli affari di giustizia*  
**Direzione generale degli affari giuridici e legali**



**Ai Signori**

Presidenti delle Corti d'appello

Procuratori generali presso le Corti d'appello

Oggetto: Corte europea dei diritti dell'uomo – articolo 8 della Convenzione – tutela dei rapporti familiari – sentenze emesse negli anni 2015 e 2016

Mi prego trasmettere l'allegato appunto contenente una breve rassegna delle sentenze emesse negli anni 2015 e 2016 dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di minori e tutela dei rapporti familiari, affinché, nell'ottica di favorire la diffusione della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, le SS.LL. vogliano curarne l'inoltro ai giudici e pubblici ministeri che trattano la materia.

Segnalo che tutte le sentenze citate sono consultabili in italiano sul sito del Ministero della Giustizia <http://www.giustizia.it> alla voce "Sentenze Cedu" nella sezione "Strumenti" della Home page.

Il Direttore generale  
Giovanna Ciardi



# Ministero della Giustizia

*Dipartimento per gli affari di giustizia*

**Direzione generale degli affari giuridici e legali**

## **LA PIÙ RECENTE GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EDU IN MATERIA DI MINORI**

### **1. PREMESSA**

Negli anni 2015 e 2016 il nostro Paese è stato ripetutamente condannato dalla Corte di Strasburgo per violazione dell'art. 8 della Convenzione (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) in vicende attinenti alla tutela dei rapporti tra genitori e figli.

Comune denominatore di tutte le decisioni è l'affermazione di responsabilità, a carico delle autorità italiane, per non aver adottato tutte le possibili misure che ci si poteva attendere dalle medesime al fine di mantenere l'unità familiare, ciò anche nei casi caratterizzati da problematiche afferenti alla capacità genitoriale degli interessati o da forti conflitti fra i genitori. La Corte ha affermato, secondo una giurisprudenza ormai costante, che dal citato art. 8 discendono per gli Stati aderenti alla Convenzione sia obblighi negativi di non ingerenza nel diritto alla vita privata e familiare dei singoli, sia obblighi positivi di attivazione al fine di rendere effettivo e concreto tale diritto.

Nel precisare il contenuto di detti obblighi positivi la Corte ha chiarito che essi implicano non solo che le autorità competenti vigilino affinché il minore possa raggiungere il genitore o mantenere un contatto con lui, bensì anche che esse pongano in essere ogni altra misura propedeutica che consenta di pervenire a tale risultato, favorendo il ricostituirsi di legami familiari difficoltosi o già in parte compromessi. La Corte ha altresì ammonito sul fatto che, per essere adeguate, le misure volte a riunire genitore e figlio devono essere attuate rapidamente, in quanto il decorso del tempo può avere conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il minore e il genitore non convivente.

Di seguito, al fine di una più compiuta illustrazione delle vicende nelle quali la Corte ha ritenuto l'operato delle autorità italiane non in linea con i parametri di tutela dei rapporti familiari posti dalla Convenzione ed esplicitati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, si sintetizzano gli elementi salienti delle sentenze emesse a carico dell'Italia negli anni 2015 e 2016 (riportate nell'ordine dalla più recente alla più risalente). Viene altresì sinteticamente riportata anche la sentenza nel caso Zhou c. Italia, emessa nell'anno 2014, in quanto costantemente richiamata dalla Corte quale precedente giurisprudenziale di riferimento.

### **2. GIORGIONI C. ITALIA, 15.9.2016, RIC.N. 43299/12**

Il ricorrente, padre di un minore nato nel 2001, separatosi dalla madre del bambino a partire dal 2006 per insanabili conflitti nel rapporto di coppia, ha proposto ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo lamentando di non aver potuto seriamente esercitare il proprio diritto di visita nei confronti del figlio a causa dell'atteggiamento fortemente oppositivo della ex-compagna. Quest'ultima, nelle procedure svoltesi dinanzi ai giudici nazionali, lo aveva accusato di soffrire di un disturbo delirante di tipo paranoide e di essersi sempre disinteressato del figlio. Venne quindi disposta una perizia psicologica sui genitori e sul minore, all'esito della quale il Tribunale decise l'affidamento del minore ad entrambi i genitori e concesse al ricorrente un diritto di visita in ragione di due giorni a settimana. Il ricorrente nell'atto di ricorso ha contestato ai giudici interni di non aver posto in essere un controllo costante sul rispetto del suo diritto di visita, ostacolato dall'opposizione della madre, pregiudicando quindi la possibilità di una relazione adeguata tra lui e il figlio.

La Corte edu, nel valutare il comportamento delle autorità italiane nel lungo periodo di svolgimento della vicenda, dal 2006 al 2016, ha ritenuto di dover distinguere tra due periodi: mentre per il periodo da fine 2010 al 2016, i servizi sociali hanno dato adeguato seguito alle disposizioni del tribunale organizzando lo svolgimento degli incontri secondo le modalità previste, ed è stato il ricorrente a non esercitare per sua volontà il diritto di visita; per il periodo dal 2006 al 2010 la maggior parte degli incontri autorizzati tra il ricorrente e suo figlio non sono stati di fatto organizzati o si sono svolti in presenza della madre del minore.

La Corte ha ritenuto che sarebbe stata necessaria una risposta rapida a tale situazione tenuto conto dell'incidenza, in questo tipo di cause, del trascorrere del tempo, che può avere effetti negativi sulla possibilità per il genitore interessato di riallacciare un rapporto con il figlio.

La Corte ha rilevato che lo svolgimento del procedimento dinanzi alle autorità giudiziarie italiane per il periodo 2006-2010 mostra piuttosto una serie di misure automatiche e stereotipate, quali richieste successive di informazioni e una delega del monitoraggio delle relazioni familiari ai servizi sociali. Così la Corte ha ritenuto che le autorità abbiano lasciato che si consolidasse una situazione di fatto creata a dispetto delle decisioni giudiziarie e non hanno dato prova della diligenza che il caso di specie richiedeva. In particolare, i giudici interni non hanno adottato le misure adeguate per creare le condizioni necessarie alla piena realizzazione del diritto di visita del padre.

La Corte ha quindi riconosciuto la violazione dell'art. 8 a carico del Governo italiano, ma non ha liquidato alcuna somma a titolo di equa soddisfazione, liquidando solo le spese legali quantificate in € 10.000.

### **3. STRUMIA C. ITALIA, 23.6.2016, RIC. N. 53377/13**

In questo caso il ricorrente, padre di una bambina di 3 anni, ha visto pregiudicato il proprio rapporto con la figlia a seguito dell'allontanamento dal domicilio domestico della madre, che portò con sé la bimba. La madre inoltre accusò il ricorrente di maltrattamenti e di abusi sessuali nei confronti della figlia. L'autorità giudiziaria dispose incontri protetti tra il ricorrente e la bimba che tuttavia si tennero con difficoltà dovute al rifiuto della bimba di vedere il padre e alla presenza costante della madre durante le visite.

La Corte ha osservato che, già nel 2008, i periti avevano osservato che esisteva un legame molto forte tra il ricorrente e la figlia e che bisognava intervenire in maniera urgente per proteggerla, sottolineando che la madre non aiutava la bimba a stabilire una relazione equilibrata con il ricorrente.

E' vero che i tribunali hanno più volte ordinato ai servizi sociali di organizzare gli incontri e alla madre di rispettare le loro decisioni. Tuttavia, gli incontri tra il ricorrente e la figlia sono stati

ridotti di numero e la loro organizzazione è stata difficile, per la costante opposizione della madre.

Il ricorrente ha denunciato varie volte il comportamento della ex-moglie chiedendo ai giudici di dargli in affidamento la minore per proteggerla dall'influenza della madre. Sebbene la corte d'appello, nel novembre 2010, ha dato in affidamento la minore ai servizi sociali, tuttavia la residenza principale di quest'ultima è stata mantenuta presso la madre.

La Corte edu rileva che la situazione è perdurata in questo modo fino al 2013. In effetti, sei anni dopo la separazione dei genitori, la minore, che in assenza di una vera e propria relazione con il padre continuava a vivere in un ambiente a lui ostile, si rifiutava persino di parlargli. Stando agli ultimi rapporti depositati dai servizi sociali, qualsiasi contatto tra il ricorrente e la minore risultava impossibile.

La Corte edu nella propria decisione riconosce che le autorità italiane si sono trovate di fronte a una situazione molto difficile che derivava in particolare dalle tensioni esistenti tra i genitori della minore, e riconosce che il mancato esercizio del diritto di visita del ricorrente era imputabile soprattutto all'evidente rifiuto della madre, e poi a quello della figlia. Tuttavia, una mancanza di collaborazione tra i genitori separati non può dispensare, secondo la Corte europea le autorità competenti dal mettere in atto tutti i mezzi che possano permettere il mantenimento del legame familiare.

Di nuovo la Corte edu osserva che lo svolgimento del procedimento dinanzi alle autorità giudiziarie nazionali evidenzia una serie di misure automatiche e stereotipate, quali una serie di richieste di informazioni e la delega della funzione di controllo ai servizi sociali, lasciando che si consolidasse una situazione di fatto generata dall'inosservanza delle decisioni giudiziarie.

La Corte ha quindi riconosciuto la violazione dell'art. 8 da parte dell'Italia e liquidato in favore del ricorrente la somma di € 15.000 a titolo di equa soddisfazione.

#### **4. CINCIMINO C. [ITALIA, 28.4.2016, RIC.N. 68884/13]**

Il caso concerne la vicenda di una madre a cui è stata preclusa per 10 anni la possibilità di coltivare qualunque rapporto con la figlia. Ciò a causa di decisioni giudiziarie basate su perizie che suggerivano come auspicabile un distacco della bambina dalla madre, ritenendo che quest'ultima dovesse valersi di un sostegno psicologico a causa dell'incapacità di gestire le proprie emozioni, e ravvisavano nella stessa, a causa della sua personalità narcisistica, un'attitudine negativa allo sviluppo psicologico della figlia.

La Corte, dopo aver constatato l'elevato numero di azioni compiute dalla ricorrente presso le autorità nazionali allo scopo di mantenere un contatto con la figlia, ha ritenuto che le autorità italiane avessero cristallizzato la loro decisione, ribadita nel 2012, di non consentire l'esercizio del diritto di visita alla ricorrente sulla base di perizie risalenti (in particolare agli anni 2003 e 2006), senza effettuare nuovi accertamenti per valutare se la ricorrente continuasse a soffrire di un disturbo della personalità e, in caso affermativo, se vi fossero ancora, dal punto di vista degli interessi della minore, ragioni pertinenti e sufficienti per mantenere le misure di divieto di qualsiasi contatto tra la ricorrente e la figlia ormai dodicenne.

La Corte ha evidenziato che giudici italiani si sono limitati a ribadire le considerazioni già fatte nelle decisioni precedenti, mentre erano state date indicazioni – da periti nominati dalla ricorrente – che la sua situazione nel frattempo era migliorata.

Sotto questo profilo la Corte ha concluso che il processo decisionale interno non ha soddisfatto le esigenze processuali inerenti all'articolo 8 della Convenzione e che, conseguentemente, lo Stato ha

contravvenuto nei confronti della ricorrente agli obblighi positivi posti a suo carico dall'articolo 8 della Convenzione.

La Corte ha quindi condannato l'Italia a versare alla ricorrente la somma di € 32.000 a titolo di danno morale e la somma di € 20.000 a titolo di spese. Inoltre, tenuto conto delle conseguenze irrimediabili che il passare del tempo può avere sulle relazioni tra la minore e la ricorrente, la Corte ha invitato le autorità interne a riesaminare, entro breve termine, la domanda della ricorrente volta a ottenere il ripristino della potestà genitoriale, tenuto conto della situazione attuale della ricorrente e dell'interesse superiore della minore.

##### **5. BONDAVALLI C. ITALIA, 17.11.2015, RIC. N. 35532/12**

La vicenda riguarda il ricorso proposto da un padre che, pur essendosi visto inizialmente riconosciuto un ampio diritto di visita, nel corso del tempo poté tenere contatti con il figlio in maniera molto limitata a causa, da un lato, dei rapporti negativi dei servizi sociali incaricati di vigilare sull'esercizio del diritto di visita, e, dall'altro, di una perizia sfavorevole che aveva diagnosticato in lui un disturbo di tipo paranoico.

Il ricorrente contestò le risultanze della perizia, allegando che la stessa non era affidabile in quanto eseguita da perito che aveva svolto il tirocinio insieme con la madre del minore, e chiese che venisse disposta altra perizia da eseguirsi da professionista del tutto terzo rispetto alle parti in causa. Egli prospettò inoltre la parzialità anche dei servizi sociali in quanto la madre del minore era medico psichiatra presso la stessa struttura amministrativa, e richiese che la supervisione sull'esercizio del proprio diritto di visita venisse affidata a servizi sociali diversi da quelli di Scandiano, originariamente incaricati.

I giudici rigettarono le richieste del ricorrente, ritenendo che le sue allegazioni sulla parzialità del perito e dei servizi sociali fossero il frutto delle sue precarie condizioni psichiche, disattendendo del tutto le risultanze di perizie di parte, prodotte dallo stesso ricorrente, che attestavano l'assenza in lui di disturbi psichici e della personalità.

I servizi sociali di Scandiano, a cui era stato mantenuto l'incarico di supervisione, nel corso del tempo non solo ridussero ma, in alcune occasioni, sospesero anche gli incontri tra padre e figlio e impedirono persino contatti telefonici tra i due.

La Corte di Strasburgo ha condannato l'Italia ritenendo che i giudici nazionali, pur trovandosi dinanzi ad un caso indubbiamente difficile, a causa dell'assoluta mancanza di comunicazione tra i genitori, non avessero adottato tutte le necessarie misure volte a favorire adeguati rapporti tra padre e figlio.

In particolare la Corte ha rilevato a carico delle autorità giudiziarie italiane la mancanza di interventi efficaci nella gestione della complessa vicenda familiare, avendo esse posto in essere iniziative ben inferiori a ciò che ci si poteva attendere da loro, in tal modo consentendo che per 7 anni il ricorrente fosse ammesso ad esercitare il proprio diritto di visita nei confronti del figlio in modo assai ridotto. La Corte ha imputato ai giudici nazionali di essersi limitati a recepire le conclusioni dei servizi sociali e del perito, pur accusati di parzialità, senza provvedere ad acquisire accertamenti e pareri assolutamente imparziali.

La Corte ha quindi condannato il Governo italiano a pagare la somma di € 10.000 a titolo di equa soddisfazione oltre a € 15.000 per spese, e ha invitato il nostro Paese a riesaminare quanto prima le modalità del diritto di visita del ricorrente.

#### **6. S.H. C. ITALIA, 13.10.2015, 52577/14**

Il caso concerne la dichiarazione di adottabilità di tre minori, figli della ricorrente, a causa della incapacità dei genitori di prendersene cura. I minori vennero allontanati dai genitori e collocati in un istituto dopo che per più di una volta erano stati ricoverati in ospedale per accidentale ingestione di farmaci. La madre in effetti soffriva di una forma di depressione e non era in grado di occuparsi dei bambini. Dopo l'allontanamento i genitori chiesero che i piccoli venissero loro riaffidati dichiarando di essere in grado di provvedere a loro con l'aiuto del nonno paterno degli stessi piccoli e dei servizi sociali. Il Tribunale per i minorenni di Roma, dopo aver acquisito il parere di un esperto che concluse per il riaffido ai genitori con sostegno da parte dei servizi sociali, dispose quindi che i minori tornassero nella casa familiare.

La decisione fu revocata dopo appena due mesi e i minori riassegnati ad un istituto, in quanto la madre era stata ricoverata in ospedale per l'aggravarsi della sua patologia, il padre si era allontanato dalla casa familiare e il nonno non era più in grado di prestare aiuto essendosi ammalato. Il P.M. sollecitò l'apertura della procedura di adottabilità. I genitori si opposero a tale richiesta, facendo valere che il padre poteva occuparsi dei bambini con l'aiuto di una babysitter e che i bambini non versavano in stato di abbandono.

Il Tribunale dispose nuova perizia sulle capacità genitoriali degli interessati, e il perito concluse suggerendo di mantenere il collocamento in istituto dei minori e l'elaborazione di un percorso di avvicinamento genitori-figli. Il Tribunale decise invece per l'adottabilità dei minori e li collocò in diverse famiglie affidatarie. I genitori impugnarono il decreto in appello e in cassazione ma senza successo.

La Corte europea ha condannato l'Italia osservando come, pur essendo disponibili soluzioni meno radicali, i giudici nazionali avessero dichiarato lo stato di adottabilità dei minori senza tener conto delle conclusioni del perito e così determinando l'allontanamento definitivo e irreversibile dei minori dalla madre, nonché la separazione tra loro degli stessi minori, affidati ciascuno a una famiglia diversa.

Secondo la Corte il ruolo di protezione sociale che compete alle autorità è quello di aiutare le persone in difficoltà e guidarle nelle loro azioni. Nel caso di persone vulnerabili, le autorità devono dar prova di particolare attenzione.

La Corte ha puntualizzato che il fatto che un minore possa essere accolto in un contesto più favorevole alla sua educazione non può di per sé giustificare che egli venga sottratto alle cure dei suoi genitori biologici. Nel caso di specie, secondo la Corte, era fondamentale preservare, per quanto possibile, il legame tra la ricorrente e i suoi tre figli minori.

La Corte ha condannato il Governo italiano a pagare alla ricorrente la somma di € 32.000 a titolo danno morale; nessuna somma è stata liquidata per le spese perché non richieste.

#### **7. AKINNIBOSUN C. ITALIA, 16.7.2015, RIC.N. 9056/14**

Il ricorrente, immigrato giunto in Italia dopo una traversata in mare con la figlia minore di 2 anni, venne accolto all'arrivo nel nostro Paese (nel 2008) in un centro d'aiuto per i rifugiati (a Trepuzzi) ove i servizi sociali ebbero modo di occuparsi della minore, esaminata anche da una psichiatra. L'opinione di quest'ultima era che la bambina versasse in condizione di grande stress e avesse un pessimo rapporto con il padre dal quale si sentiva trascurata.

Nel 2009, essendo il ricorrente arrestato per associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la bambina venne collocata in istituto, e poi in una famiglia affidataria, con sospensione della potestà genitoriale del ricorrente. Nel 2011 quest'ultimo fu assolto e rilasciato e chiese quindi di rivedere la figlia. Nell'incontro, che ebbe luogo il 30 luglio 2012, la bambina mostrò grande disagio e stress, e anche in seguito manifestò disagio all'idea di rivederlo. Il tribunale in data 23.1.2014 dichiarò l'adottabilità della minore, in base al rilievo che il padre non aveva manifestato di volersi prendere effettivamente cura della figlia, era autoritario e aveva con lei una relazione difficile. Questa decisione fu confermata dalla Corte d'appello.

La Corte di Strasburgo ha condannato l'Italia ritenendo che la necessità fondamentale di preservare per quanto possibile il legame tra il ricorrente e la figlia non era stata debitamente presa in considerazione dalle autorità italiane, pur sapendo che il ricorrente era in condizione di vulnerabilità, trattandosi di straniero da poco uscito dal carcere (dove era rimasto 2 anni).

La Corte ha condannato il Governo italiano a pagare alla ricorrente la somma di € 32.000 a titolo di equa soddisfazione, e 5.000 per le spese.

#### **8. MANUELLO E NEVI C. ITALIA, 20.1.2015, RIC.N. 107/10**

La vicenda riguarda l'esercizio del diritto di visita della propria nipotina da parte dei nonni paterni, diritto di fatto sospeso dopo che la madre della minore ebbe richiesto al Tribunale per i minorenni di revocare la potestà genitoriale del padre, nei cui confronti era stato aperto (nel giugno 2002) un procedimento penale per molestie sessuali ai danni della bambina (che all'epoca aveva 5 anni).

A seguito di tali fatti, il Tribunale nell'ottobre 2002 aveva affidato la piccola ai nonni materni con facoltà per la madre di vederla liberamente e possibilità per il padre di vederla secondo le modalità stabilite dai servizi sociali. Nel dicembre 2002 i nonni paterni chiesero di essere autorizzati a vedere la bambina e vi furono incontri tra gli stessi e i servizi sociali volti a preparare la ripresa di contatti tra i predetti e la nipotina. Nel marzo 2003 e nell'aprile 2004 i ricorrenti si rivolsero al Tribunale chiedendo di essere autorizzati a vedere la bambina, e il Tribunale autorizzò gli incontri nell'ottobre 2004. Ma detti incontri non ebbero mai luogo per cui i ricorrenti si rivolsero di nuovo al Tribunale nel marzo 2005. Venne acquisito il parere favorevole della Procura e sentito il perito all'uopo nominato, quindi il Tribunale con provvedimento del febbraio 2006 autorizzò i ricorrenti a incontrare la nipotina ogni 15 giorni in presenza degli assistenti sociali. Gli incontri di nuovo non ebbero luogo perché il 1° giugno 2006 la psicologa che seguiva la minore chiese al tribunale di sospendere qualsiasi possibilità di incontro tra quest'ultima e i nonni paterni, perché la piccola li associava alla figura padre, nei cui confronti manifestava sentimenti di paura e di angoscia. I nonni dal canto loro, secondo la psicologa, mostravano difficoltà a capire il disagio della piccola.

La Corte europea, pur consapevole della grande prudenza necessaria in questi casi, ha condannato l'Italia rilevando che i ricorrenti non sono riusciti a vedere la nipote per 12 anni e che la decisione di non consentire la possibilità di incontro è stata presa dai giudici nel 2006, dopo che il padre della piccola era stato assolto (mentre tale possibilità era stata ammessa nel 2004, quando il processo era ancora in corso).

La Corte ha ritenuto quindi che le autorità italiane non avessero adottato alcuna misura volta a ristabilire il legame familiare tra i nonni e la nipotina, nonostante che i ricorrenti si fossero manifestati ampiamente disponibili a seguire tutte le indicazioni dei servizi sociali. La rottura totale di ogni rapporto ha avuto conseguenze molto gravi per le relazioni tra i ricorrenti e la minore, non

essendo stata considerata nella fattispecie alcuna possibilità di mantenere una forma di contatto tra i ricorrenti e la nipote.

L'Italia è stata condannata a pagare la somma di € 16.000 a titolo di equa soddisfazione, oltre ad € 5.000 per le spese.

#### **9. ZHOU C. ITALIA, 21.1.2014, RIC.N. 33773/11**

Il caso prende le mosse dalla dichiarazione dello stato di adottabilità di un bambino di nazionalità cinese per l'asserita incapacità della madre di prendersi cura di lui, senza che fosse assicurato il diritto di visita della madre al figlio. In particolare, la madre, che non era in grado di accudire materialmente il piccolo, l'aveva inizialmente affidato, con il consenso dei servizi sociali, ad una famiglia, che dopo pochi mesi si era dichiarata non più disponibile a provvedere al minore.

La ricorrente allora, di propria iniziativa, senza interpellare i servizi sociali, aveva deciso di affidare il piccolo ad una coppia di vicini mentre andava al lavoro. Non essendo d'accordo con la scelta della coppia, i servizi sociali avevano segnalato la situazione della ricorrente al Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. A seguito di tal segnalazione era stata avviata una procedura di adottabilità per il piccolo, sostenendo che la madre non era in grado di occuparsi del minore. A quest'ultima era stato inizialmente accordato un diritto di visita, diritto poi sospeso, in quanto la psicologa che aveva esaminato il minore aveva stabilito che dopo gli incontri con la ricorrente il piccolo era turbato.

Il curatore del minore aveva chiesto alla Corte d'appello di procedere non a un'adozione legittimante, bensì a un'adozione legittimante aperta o adozione mite (c.d. «adozione semplice»), ossia a un'adozione che avrebbe permesso alla ricorrente di incontrare il figlio sotto la sorveglianza dei servizi sociali, in modo che fosse preservato il legame madre-figlio. La Corte d'appello confermò invece lo stato di adottabilità del minore, sottolineando che un'adozione semplice non era prevista dal legislatore.

La Corte EDU ha ritenuto che nel caso di specie le autorità italiane non avessero adottato alcuna misura volta a preservare il legame familiare tra la ricorrente e il figlio, limitandosi invece a prendere atto di alcune difficoltà, che avrebbero potuto essere superate per mezzo di un'assistenza sociale mirata. Secondo la Corte di Strasburgo il Governo non ha fornito alcuna spiegazione convincente che potesse giustificare la soppressione del legame di filiazione materna tra la ricorrente e il figlio. Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha dichiarato che vi è stata violazione del diritto della ricorrente al rispetto della vita familiare, ai sensi dell'articolo 8 CEDU.

Il Governo italiano è stato condannato a pagare alla ricorrente la somma di € € 40.000 a titolo equa soddisfazione e € 5.655,83 per le spese.

#### **10. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

Dalle richiamate sentenze della Corte edu possono trarsi in generale le seguenti indicazioni:

- la Corte, pur riconoscendo le difficoltà riscontrate dalle autorità italiane in presenza di delicate situazioni familiari - caratterizzate, non di rado, da un clima di acceso conflitto tra i genitori, con conseguenti ripercussioni sulla situazione psicologica dei minori conviventi, e dalla mancanza di collaborazione delle parti coinvolte, che inficia l'efficacia dell'operato dei servizi sociali e compromette la lineare supervisione da parte dei giudici - rimprovera tuttavia



- alle stesse di non aver messo in atto tutti i mezzi idonei a permettere il mantenimento dei legami familiari;
- la Corte edu precisa che non è suo compito sostituirsi alle autorità interne nelle decisioni sui casi concreti, in quanto queste ultime sono in una posizione migliore, in linea di principio, per valutare le effettive necessità del caso e decidere le soluzioni più idonee nell'interesse del minore. Nondimeno essa afferma che il mantenimento dei rapporti familiari corrisponde, in linea di principio e salvo casi particolari, all'interesse dello stesso minore, oltre che dei genitori. Spetta pertanto alle autorità nazionali adottare ogni possibile misura volta a favorire il mantenimento e, in caso, il ripristino di tali rapporti in condizioni adeguate al sano sviluppo del minore;
  - la Corte ha, in più occasioni, rimarcato come il procedimento svolto innanzi ai tribunali nazionali evidenzi una serie di misure automatiche e stereotipate (quali le ripetute richieste di informazioni e la delega della funzione di controllo ai servizi sociali) lasciando che vengano a consolidarsi situazioni di fatto generate dalla inosservanza delle decisioni giudiziarie. Ciò anche in ragione dell'eccessivo diluirsi nel tempo degli interventi delle autorità, laddove sarebbe invece necessaria una risposta rapida volta a far fronte a situazioni di stallo, tenuto conto dell'incidenza, in questo tipo di cause, del trascorrere del tempo, che può avere effetti negativi sulla possibilità per il genitore interessato di riallacciare un rapporto con il figlio.

Il Direttore dell'Ufficio II  
Maria Teresa Leacche